

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la Commissione conciliativa per il personale del Comune di Massagno

Ris. Mun. 27.01.2025

Il Municipio di Massagno richiamati

- l'art. 192 LOC,
- l'art. 76 ROD di Massagno,

o r d i n a :

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la composizione, l'organizzazione e la procedura della Commissione conciliativa prevista dall'art. 76 del Regolamento Organico per dipendenti del Comune di Massagno.

Art. 2 Finalità e scopo

¹ L'intervento della Commissione conciliativa può essere richiesto dal dipendente al quale il Municipio prospetta la destituzione quale provvedimento disciplinare (art. 32 lit. h ROD) o dal dipendente nominato cui si prospetta la disdetta del rapporto d'impiego (art. 74 ROD) e nei casi di modifica della funzione (art. 25 ROD).

² La Commissione conciliativa ha il compito di valutare e favorire la possibilità di un accordo tra le parti, formulando in tal caso la relativa proposta.

Art. 3 Composizione

¹ La Commissione conciliativa si compone di tre membri, uno designato dal Municipio, uno designato dalla Commissione del personale e da un Presidente designato di comune accordo tra i primi due.

² Il membro designato dal Municipio e il Presidente sono remunerati, come da art. 14 cpv. 3 del ROD, nella misura di fr. 80.-- orari. Il membro designato dalla Commissione del personale non percepisce compenso se l'attività è svolta durante l'orario di servizio, altrimenti è retribuito nella misura di fr. 50.-- orari.

³ La Commissione resta in carica quattro anni. La sua elezione avviene entro il 31 dicembre dell'anno del rinnovo dei poteri comunali e con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4 Procedura

¹ Ogni dipendente può sottoporre il suo caso alla Commissione conciliativa entro un termine di 10 giorni.

² La Commissione è tenuta ad indire un'udienza di conciliazione entro un termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Alla Commissione è garantito l'accesso agli atti.

³ Al termine della procedura, il Presidente della Commissione redige un rapporto conclusivo all'attenzione delle parti nel quale riporta l'accordo raggiunto o la constatazione di mancata conciliazione. Tale atto chiude la procedura conciliativa.

Art. 5 Sospensione della procedura di disdetta

¹ Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta del rapporto d'impiego rimane sospesa.

² Il Municipio può comunque adottare le misure provvisoriale previste dall'art. 32 cpv. 4 del ROD.

Art. 6 Pubblicazione ed entrata in vigore

¹ Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni e successivamente sul sito del Comune.

² Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

La Sindaca:

Simona Rusconi

Il Segretario:

Christian Barelli